

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 90

Opere di bonifica e di irrigazione(programma 3.1.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle opere irrigue, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
- 2.** Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.